

La compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con debiti da accertamento

(ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI)

Il perdurante stato di crisi finanziaria che interessa le imprese richiede oggi strumenti capaci di introdurre come per qualunque altro rapporto creditizio, forme di compensazione tra crediti e debiti verso la P.A. L'art. 12, co. 7-bis del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in L. 21/02/2014 n. 9, consente di effettuare una compensazione tra crediti certificati verso la P.A. attraverso l'apposita piattaforma informatica e debiti per imposte, sanzioni ed accessori, sorti in relazione ad istituti definatori e deflativi del debito da accertamento ai sensi dell'art. 28-quinques D.P.R. N. 602/1973, introdotto dall'art. 9, co. 1 del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito dalla L. 06/06/2013 n. 64.

La compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione con debiti da accertamento

ASPETTI GENERALI

Il contenuto dell'agevolazione

I contribuenti hanno la **possibilità di utilizzare gli eventuali crediti** vantati nei confronti dell'Amministrazione Pubblica **in compensazione degli importi dovuti** dal contribuente a seguito dell'applicazione degli istituti definatori e deflativi al debito da accertamento. Tale **possibilità** deve essere **invocata direttamente dal soggetto creditore**.

Gli aspetti preliminari

E' notorio che la **Pubblica Amministrazione provvede a saldare i debiti dei propri fornitori con enorme ritardo rispetto alla normale prassi commerciale**. Seppur tale fenomeno, a seguito delle apposite disposizioni normative di recente introdotte, stia diminuendo, l'incasso dei crediti nei confronti delle PP. AA. continua a rimanere problematico. Una situazione divenuta insostenibile, perchè come spesso capita, il creditore verso le PP.AA. diventa periodicamente debitore per varie ragioni (si pensi ai debiti erariali e contributivi periodici, ai debiti per maggiori imposte da avvisi di irregolarità, da accertamento per i quali può essere stata emessa la cartella di pagamento, ecc.) E' facilmente comprensibile che in simili situazioni di fronte alla stretta creditizia operata dalle banche, la regolarizzazione non appare concretamente esperibile per carenza di liquidità; mentre d'altro canto lo stesso contribuente si trova in condizioni di credito incagliato verso la P.A. La soluzione più logica, sarebbe quella di consentire una compensazione tra crediti e debiti verso le PP.AA.

La soluzione proposta

A tale situazione, **il legislatore ha apportato rimedio mediante una soluzione che consente ai soggetti che siano titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, regionali, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di poterli utilizzare in compensazione degli importi dovuti a seguito dell'applicazione degli istituti definatori e deflativi al debito da accertamento tributario**. A seguito di tale agevolazione, **l'importo finanziariamente dovuto dal**

contribuente potrà ridursi od annullarsi interamente, con conseguente alleggerimento della situazione finanziaria anche per quei contribuenti che non siano titolari di crediti tributari.

La certificazione dei crediti verso PP.AA.

L'utilizzazione in compensazione dei crediti richiede la certificazione degli stessi, con l'indicazione della data prevista per il pagamento (art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lettera b) ultimo periodo, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

D.M. 14/01/2014 per la procedura di certificazione

Le condizioni e modalità applicative per usufruire della compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione sono disciplinate dal Decreto 14 gennaio 2014.

Glossario della compensazione

I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario.

La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

Per consentire una corretta individuazione dei crediti che possono essere utilizzati in compensazione e dei debiti tributari che possono essere compensati si definiscono¹:

- **crediti certificati**: crediti non prescritti, certi, liquidi e esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali certificati da tali soggetti;
- **certificazione**: certificazione dei crediti rilasciata dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- **piattaforma elettronica di certificazione**: piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Ogni certificazione rilasciata dalla piattaforma prevede un numero identificativo, nonché l'indicazione della data per la quale è previsto il pagamento del credito certificato
- **debiti da accertamento tributario**: somme dovute a seguito di: accertamento con adesione, acquiescenza, definizione nonché somme dovute

¹ V. Artina e M. Castellani in "Compensazione dei crediti verso la PA con importi derivanti da istituti definatori e deflativi del debito da accertamento", ed. Pratica Fiscale e professionale, n. 16/2014, pag. 38 e ss.

Condizioni per la compensabilità dei crediti



Attività di verifica

a seguito di definizione agevolata di sanzioni e di conciliazione giudiziale o di mediazione.

La compensazione totale o parziale dei debiti tributari da accertamento è possibile se vengono rispettate contemporaneamente le seguenti **condizioni**:

1. **i crediti utilizzati in compensazione risultino da apposita certificazione rilasciata tramite la piattaforma elettronica di certificazione;**
2. **i crediti certificati non siano già stati oggetto di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione ovvero utilizzati;**
3. **i crediti siano individuati tramite gli appositi estremi identificativi della relativa certificazione;**
4. **la certificazione contenga l'indicazione della data prevista per il pagamento;**
5. **il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultanti dalle relative certificazioni; in caso di variazione della titolarità del credito a seguito di operazione di cessione, occorre modificare la certificazione;**
6. **nel mod. F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti codici tributo a debito diversi da quelli indicati nell'elenco allegato al decreto 14 gennaio 2014;**
7. **l'utilizzo in compensazione di eventuali ulteriori crediti non certificati nel medesimo mod. F24 presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite mod. F24;**
8. **l'addebito dell'eventuale saldo positivo risultante dall'operazione di compensazione sia andato a buon fine.**

Occorre prestare molta attenzione al rispetto della procedura e delle condizioni innanzi citate poichè, in difetto, la compensazione tra crediti e debiti non si considererà avvenuta e di tale situazione l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inoltrare apposita comunicazione tramite canale telematico.

Per verificare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5, l'Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere alla piattaforma elettronica di certificazione:

- il codice fiscale del soggetto titolare del debito per accertamento;
- gli importi a credito utilizzati in compensazione;
- gli estremi identificativi delle varie certificazioni;
- La data di presentazione del modello F24 telematico.

In caso di **esito positivo**, la piattaforma registrerà l'utilizzo del credito e comunicherà all'Agenzia delle Entrate, le somme utilizzate; **in caso di esito negativo**, comunicherà le motivazioni per consentire all'Agenzia delle Entrate di informare il contribuente, della reiezione della procedura di compensazione. Sulla scorta di tali comunicazioni, il contribuente provvederà ad eseguire il monitoraggio dei crediti non più utilizzati. Anche la P.A. è tenuta con la medesima piattaforma elettronica alla comunicazione dei crediti certificati.

Con il decreto “Destinazione Italia” (art. 12, co. 7-bis del D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in L. 21/02/2014 n. 9), **è stato esteso l'elenco dei debiti compensabili attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, includendo quelli relativi ai debiti per imposte, sanzioni ed accessori, sorti in relazione ad istituti definatori e deflativi del debito da accertamento** ai sensi dell'art. 28-quinques D.P.R. N. 602/1973, introdotto dall'art. 9, co. 1 del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito dalla L. 06/06/2013 n. 6. Dal 2014, la compensazione riguarda anche i debiti risultanti dalla cartelle di pagamento.

Si ricorda che **possono usufruire della compensazione dei crediti verso al P.A.** i soggetti titolari di **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31/12/2012** nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del S.S.N. relativi a somministrazioni, forniture, appalti, e prestazioni professionali certificati da tali soggetti, non ancora incassati o utilizzati.

I debiti che possono essere oggetto di compensazione sono quelli risultanti dai codici indicati nel D.M. Del 14/01/2014.

Nella tabella sottostante uno stralcio dell'allegato al D.M., indicante i codici compensabili:

Le novità del decreto
“Destinazione Italia”



i debiti compensabili

Codice/Causa	Descrizione Codice/Causale
APMF	Gestione artigiani - Contributi a percentuale richiesti a seguito di
CPMF	Gestione commercianti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di
LPMF	Gestione liberi professionisti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di
9400	Spese di notifica per atti impositivi
9401	IRPEF e relativi interessi accertamento con adesione
9402	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con
9403	Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi accertamento con
9404	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF accertamento con adesione
9405	IRPEG e relativi interessi accertamento con adesione
9407	Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi accertamento con
9409	Ritenute alla fonte e relativi interessi accertamento con adesione
9411	ILOR e relativi interessi accertamento con adesione
9413	IVA e relativi interessi accertamento con adesione
9415	IRAP e relativi interessi accertamento con adesione
9416	Sanzione e altre somme dovute relative all'IRAP accertamento con

In considerazione della particolare procedura di compensazione che richiede **l'indicazione dei crediti certificati oggetto di compensazione e dell'impossibilità di utilizzare i modelli F24 già in essere, è stato approntato apposito modello di versamento denominato modello F24 - PP.AA. ed istituito apposito codice tributo di compensazione "PPAA"**. La compilazione del modello richiede l'indicazione delle seguenti informazioni:

Il modello F24 "PP.AA."

- l'ammontare dei debiti oggetto di accertamento tributario nella colonna importi a debito da versati;
- l'importo dei crediti certificati, indicando per ciascun credito il codice tributo "PPAA" e gli estremi di identificazione del credito così come reperibili sulla piattaforma elettronica, nella colonna importi a credito; **non è richiesta la compilazione dei campi anno / rateazione**;
- l'indicazione del codice atto e del codice ufficio;

Se gli importi a debito fossero superiori agli importi dei crediti compensabili, la differenza potrà essere regolata mediante addebito su c/c bancario o postale del debitore/creditore. Al contrario, qualora i crediti certificati fossero di importo superiore ai debiti da accertamento, si

procederà al riaccredito al contribuente del residuo non compensato.

ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI

Aspetti contabili

L'operazione di compensazione tra crediti certificati, iscritti in contabilità e debiti divenienti dall'accertamento tributario, per imposte, sanzioni, interessi ed accessori, sarà gestita, contabilmente, **con rilevazione dell'estinzione reciproca dei rispettivi crediti e debiti.**

Esempio

La ALFA S.r.l. ha ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2011, in cui vengono contestate:

1. una maggiore IRES e relativi interessi di Euro 5.000
2. sanzioni ridotte pari ad 1/3 per adesione Euro 1.200
3. spese di notifica di Euro 8,00

Per un importo complessivo di Euro 6.208.

La ALFA S.r.l vanta anche crediti nei confronti della P.A. per 5.000, di cui:

- 1.500 da certificazione n. 1
- 3.500 da certificazione n. 2

Essendo i crediti compensabili di importo inferiore all'ammontare dei debiti da accertamento, la differenza di Euro 1.208,00 sarà versata mediante addebito su conto corrente bancario .

Scritture in P.D.

A partita doppia rileveremo :

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Debiti verso Erario	P - D 12)	6.208,00	
Crediti verso Ente Regionale	A - C II 1)		5.000,00
Banca c/c	A - C IV 1)		1.208,00
Per rilevazione della compensazione ex art. 12 D.L. 145/2013.			

Matera, 23/04/2014

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 – 2014 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.